

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-247 del 19/01/2017
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 - ART. 208. DITTA AGROSISTEMI SRL. MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE (RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DI VIA PROVINCIALE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 210 DEL 18/10/2013) ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI (GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI) MEDIANTE IL TRATTAMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI COSTITUITI DA FANGHI DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI PIACENZA - LOC. CA' MORTA SOTTO.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-262 del 18/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.LGS. N. 152/2006 - ART. 208. DITTA AGROSISTEMI SRL. MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE (RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DI VIA PROVINCIALE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 210 DEL 18/10/2013) ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI (GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI) MEDIANTE IL TRATTAMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI COSTITUITI DA FANGHI DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI PIACENZA – LOC. CA' MORTA SOTTO.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Visti:

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Vista la seguente documentazione:

- Delibera di Giunta Provinciale n. 210 del 18/10/2013 con la quale è stata espressa, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 9/1999 e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006, a favore della ditta SERECO Srl la valutazione d'impatto ambientale positiva per l'intervento relativo ad un impianto di produzione fertilizzanti, mediante il trattamento/recupero di rifiuti speciali (fanghi di depurazione), ubicato in Comune di Piacenza - loc. Cà Morta Sotto. Si precisa che nella VIA erano compresi tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e gestione dell'impianto ed in particolare l'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Determinazione Dirigenziale 08/05/2014, n. 868, con la quale la Provincia di Piacenza ha volturato alla ditta Agrosistemi S.r.l. il provvedimento di cui sopra;
- Determinazione Dirigenziale 11/03/2015, n. 482, con la quale la Provincia di Piacenza ha modificato il provvedimento autorizzativo n. 210/2013 relativamente alla parte inerente alle emissioni in atmosfera;
- istanza presentata dalla ditta AGROSISTEMI S.r.l. con nota del 16/11/2016 (assunta al prot. Arpae n. 12785 in data 17/11/2016), per la modifica dell'autorizzazione in argomento. Le modifiche richieste, riguardanti principalmente l'incremento di quantitativi di rifiuti da trattare (5000 t./anno), sono state preventivamente sottoposte a verifica preliminare di screening, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 9/1999 e s.m.i., che si è conclusa con l'esclusione (con prescrizioni) dalla successiva procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A. - come da delibera Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1759/2016 del 31/10/2016 (cod. documento GPG/2011/1892);

Verificato che con il sopra citato atto regionale n. 1759/2016 sono state altresì dettate le seguenti prescrizioni:

"a) i fanghi in ingresso al centro dovranno provenire da una distanza non superiore a 90 km, con riferimento al luogo di prima ed originaria produzione, misurata dal centro stesso;

b) l'incremento delle emissioni di CO2 dovrà essere compensato con la messa a dimora di trecento piante di cipresso tipo "Leyland" o altre essenze similari, con funzione anche di schermatura perimetrale del centro;

c) in relazione alle modifiche introdotte alla disciplina in materia di fertilizzanti (D.Lgs. n. 75/2010) dal D.M. 28 giugno 2016, in sede di autorizzazione la Ditta dovrà specificare se la produzione del "gesso di defecazione" verrà effettuata con riferimento ai "fanghi" (n. 23 dell'Allegato 3 "Correttivi") o ai "materiali biologici" (n. 21 dell'Allegato 3 "Correttivi");".

Precisato che per l'esame della citata istanza di modifica dell'autorizzazione, in data 15/12/2016, si è tenuta la riunione dell'apposita conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 208 - comma 3 - del D.Lgs. 152/2006, le cui risultanze finali si riportano di seguito:

" Il rappresentante della ditta AGROSISTEMI S.r.l. illustra i contenuti della documentazione allegata all'istanza trasmessa specificando che, in coerenza con quanto deliberato con atto n. 1759/2016 nell'istanza, viene chiesto:

- la rinuncia all'attività di messa in riserva (operazione R13), l'area di stoccaggio lasciata libera da tale attività verrà utilizzata per il deposito del solo CER 190805 in attesa di trattamento;*
- l'incremento della quantità annua di rifiuti da trattare da 35000 a 40000 t/anno, con limite giornaliero aumentato da 150 t/g a 250 t/g;*
- ottemperando alla specifica previsione di screening, la variazione della denominazione "Gesso di defecazione" in "Gesso di defecazione da fanghi", a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 28/06/2016 di integrazione al D.Lgs. n. 75/2010;*
- la conseguente (rispetto al punto di cui sopra) rinuncia ai seguenti rifiuti attualmente trattabili con l'operazione R3 in quanto non riconducibili a "fanghi": CER 020106, 030305, 030310, 030311, 040220, 190812;*
- di modificare la disposizione dell'impianto tecnologico di trattamento ed i volumi di stoccaggio di alcuni reagenti come risultante dalla comparazione delle planimetrie "A" e "B" allegate all'istanza;*
- la sostituzione dell'attuale cisterna di stoccaggio dell'acido solforico con n. 2 silos in PVC di capacità 10 mc/cad, dotati di camicia di contenimento;*
- confermata la possibilità di ottemperare alla prescrizione di screening e, pertanto, che l'incremento dei fanghi in ingresso al centro, da 35.000 a 40.000 t., provengano da una distanza non superiore a circa 90 km, con riferimento al luogo di prima ed originaria produzione misurata dal centro stesso.*

Preso atto che il Servizio Territoriale dell'Arpa ha espresso, con nota del 15/12/2016 prot. n. 13914, in merito all'istanza di che trattasi, il proprio "Contributo tecnico" proponendo le seguenti condizioni, aggiuntive a quelle dettate in sede di screening:

- Tutti i lotti di produzione dovranno essere distinti con numero progressivo;*
- Per ogni lotto di produzione dovrà essere prelevato un campione rappresentativo da sottoporre ad analisi chimica, al fine di verificare il rispetto dei parametri di legge;*
- In ogni singolo Rapporto di Prova dovrà essere riportata l'indicazione del numero di lotto di produzione cui il campione analizzato si riferisce;*
- Dovrà essere adottata idonea cartellonistica per ciascun lotto, sia esso in fase di produzione, sia che sia in attesa di analisi, sia che la produzione sia stata terminata e lo stesso sia pronto per l'utilizzo. Il cartello con l'individuazione del lotto dovrà essere predisposto perciò sin dal momento della costituzione del lotto ed essere compilato in ogni sua parte;*
- Il lotto, una volta che sarà verificata attraverso analisi chimica la sua idoneità, potrà essere*

spostato in zona esterna alla zona di lavorazione ma il cumulo corrispondente dovrà rimanere distinto ed identificato mediante trasferimento della cartellonistica dedicata;

– Dovrà essere correttamente compilato in ogni sua parte il registro di produzione, conformemente a quanto prescritto nelle vigenti autorizzazioni. In particolare nel registro dovranno essere riportate per ogni singolo lotto almeno le seguenti informazioni: il numero progressivo, la data di produzione, il rifiuto (fango) di partenza (citando il FIR di provenienza), l'identificativo del Rapporto di Prova corrispondente e la destinazione finale del fertilizzante ottenuto;

– Il registro di produzione dovrà essere preventivamente vidimato da Arpae. Nel caso la Ditta decida di utilizzare un registro di tipo informatizzato, esso dovrà essere stampato con cadenza settimanale su carta vidimata da Arpae.

Verificato che due delle condizioni sopra riportate devono essere meglio specificate nei seguenti nuovi testi:

Il lotto, una volta che sarà verificata attraverso analisi chimica la sua idoneità, potrà essere spostato in altra zona del centro di trattamento ma il cumulo corrispondente dovrà rimanere distinto ed identificato mediante trasferimento della cartellonistica dedicata;

Dovrà essere correttamente compilato in ogni sua parte il registro di produzione, conformemente a quanto prescritto nelle vigenti autorizzazioni. In particolare nel registro dovranno essere riportate per ogni singolo lotto almeno le seguenti informazioni: il numero progressivo, la data di produzione, il rifiuto (fango) di partenza (citando il FIR di provenienza), l'identificativo del Rapporto di Prova corrispondente e la destinazione del fertilizzante ottenuto.

In ragione di tutto quanto sopra esposto, considerato e verificato, i partecipanti alla conferenza non si ravvisano impedimenti al rilascio delle modifiche richieste e pertanto si esprimono favorevolmente in tal senso.”;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015 e n. 99 del 30/12/2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Si ritiene, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi, pertanto, alla modifica dell'autorizzazione rilasciata con provvedimento di VIA provinciale di cui alla delibera di Giunta n. 210 del 18/10/2013, alla gestione del centro in argomento assumendo il seguente provvedimento:

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

- 1) **accogliere** l'istanza del 16/11/2016 (assunta al prot. Arpae n. 12785 in data 17/11/2016) e modificare, per la parte relativa all'autorizzazione di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 per la gestione dei rifiuti, la deliberazione di Giunta Provinciale n. 210 del 18/10/2013, con la quale è stata espressa alla ditta Agrosistemi S.r.l. (P.IVA/C.F 01308140332 - sede legale in Comune di Piacenza – via del Capitolo 54) la valutazione d'impatto ambientale positiva per l'intervento relativo ad un impianto di produzione fertilizzanti (gesso di defecazione da fanghi) mediante il trattamento/recupero di rifiuti speciali (fanghi di depurazione) ubicato in Comune di Piacenza - loc. Cà Morta Sotto:
- 2) **disporre** che le prescrizioni relative alla parte “**Gestione rifiuti**” dell'autorizzazione di cui sopra (deliberazione G.P. n. 210/2013) sono quelle di seguito riportate che sostituiscono integralmente quelle dettate con il richiamato provvedimento provinciale:

Gestione rifiuti

a) le tipologie dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento consistente nelle operazioni di recupero R3 ed R5 per la produzione del gesso di defecazione da fanghi sono le seguenti:

a matrice organica

- 020204 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020305 – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020403 – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020502 – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020603 – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020705 – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 190805 – fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;

a matrice inorganica (integratori)

- 010413 – rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- 060314 – sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313;
- 060503 – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 060502;
- 060603 – rifiuti contenenti solfuri diversi da quelli di cui alla voce 060602;
- 061101 – rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio;
- 100105 – rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi;
- 100107 – rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi;
- 100324 - rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323;
- 101210 – rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209;

b) i “fanghi” oggetto di trattamento dovranno di norma rispettare i limiti riportati nella Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2773/2004 e s.m.i;

c) nel caso i “fanghi” oggetto di trattamento presentino parametri con valori superiori ai limiti della citata Delibera Regionale, considerato che il processo di recupero determina una trasformazione delle sostanze organiche contenute, il prodotto finale dovrà essere sottoposto, oltre che alle analisi già prescritte per conformità ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010 e s.m.i, anche ad analisi per la determinazione dei parametri risultati superiori e potrà essere utilizzato solo nel caso di conformità ai limiti della Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2773/2004;

d) le analisi sui rifiuti in ingresso dovranno essere eseguite ad ogni cambio di fornitore e comunque almeno una volta all’anno;

e) la potenzialità massima dell'impianto di trattamento rifiuti è pari **40.000** t/anno e con il limite di **250** t/g; 5.000 t/anno di rifiuti dovranno provenire da una distanza non superiore a circa 90 km, con riferimento al luogo di prima ed originaria produzione misurata dal centro stesso;

f) le materie prime costituite da carbonato di calcio e solfato di calcio dovranno essere depositate nelle apposite n. 2 vasche prefabbricate, anche esse presenti sotto tettoia, aventi una capacità di oltre 100 mc ciascuna;

g) il prodotto finito (gesso di defecazione da fanghi), in attesa di verifica analitica della sua idoneità, dovrà essere stoccato nelle n. 2 vasche scoperte aventi capacità di circa 1.850 mc ciascuna. Il prodotto finito non potrà essere detenuto nell’impianto per un periodo superiore a 3 mesi riferito a ciascun lotto di produzione che non potrà superare i 1.000 mc;

h) le caratteristiche del “gesso di defecazione da fanghi” dovranno essere conformi alle specifiche di cui al D.Lgs. 75/2010 modificato dal D.M. 28/06/2016. Le analisi di controllo dovranno essere eseguite almeno su ogni singolo lotto e copia dei referti dovrà essere conservata unitamente al “Registro di produzione”;

i) tutti i lotti di produzione del "gesso di defecazione da fanghi" dovranno essere distinti con numero progressivo;

j) per ogni lotto di produzione dovrà essere prelevato un campione rappresentativo da sottoporre ad analisi chimica, al fine di verificare il rispetto dei parametri di legge;

l) in ogni singolo "Rapporto di Prova" dovrà essere riportata l'indicazione del numero di lotto di produzione cui il campione analizzato si riferisce;

m) dovrà essere adottata idonea cartellonistica per ciascun lotto, sia esso in fase di produzione, sia che sia in attesa di analisi, sia che la produzione sia stata terminata e lo stesso sia pronto per l'utilizzo. Il cartello con l'individuazione del lotto dovrà essere predisposto perciò sin dal momento della costituzione del lotto ed essere compilato in ogni sua parte;

n) il lotto, una volta che sarà verificata attraverso analisi chimica la sua idoneità, potrà essere spostato in altra zona del centro di trattamento ma il cumulo corrispondente dovrà rimanere distinto ed identificato mediante trasferimento della cartellonistica dedicata;

o) dovrà essere correttamente compilato in ogni sua parte il registro di produzione, conformemente a quanto prescritto nelle vigenti autorizzazioni. In particolare nel registro dovranno essere riportate per ogni singolo lotto almeno le seguenti informazioni: il numero progressivo, la data di produzione, il rifiuto (fango) di partenza (citando il FIR di provenienza), l'identificativo del Rapporto di Prova corrispondente e la destinazione del fertilizzante ottenuto;

p) il registro di produzione dovrà essere preventivamente vidimato da Arpae. Nel caso la Ditta decida di utilizzare un registro di tipo informatizzato, esso dovrà essere stampato con cadenza settimanale su carta vidimata sempre da Arpae;

q) i reflui provenienti dai rifiuti (percolati) e dal dilavamento del gesso di defecazione da fanghi dovranno essere convogliati al sistema di raccolta e stoccaggio, avente capacità di 120 mc circa;

r) dovrà essere eseguita una frequente pulizia periodica delle tubazioni drenanti superficiali al fine di evitare intasamenti e garantire l'efficienza del sistema di raccolta;

s) dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione e carico/scarico;

t) dovranno essere effettuate, almeno nel periodo primaverile ed autunnale, operazioni di derattizzazione e disinfestazione onde prevenire rischi per la salute pubblica;

u) gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività del centro dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto previsto per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006, ed avviati a centri autorizzati al loro smaltimento/recupero;

v) al fine di compensare l'incremento delle emissioni di CO₂, entro 180 giorni dall'adozione del presente provvedimento, dovranno essere messe a dimora trecento piante di cipresso tipo "Leyland" o altre essenze similari, con funzione anche di schermatura perimetrale del centro;

- 3) **stabilire** che, a seguito dell'introduzione delle modifiche apportate all'atto autorizzativi, ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 4) **quantificare** la nuova garanzia finanziaria di cui sopra, a termini di cui all'art. 5 - punto 5.2.4 - della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003, e della Legge n. 1 del 24/01/2011 in **€ 480.000,00**

(capacità max di trattamento 40.000 t./anno x 12 €/t.) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10.06.1982, n. 348:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
- da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;

- 5) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370);
- 6) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **28/02/2021**);
- 7) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 8) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 9) **confermare**, per ciò che non riguarda le modifiche apportate con il presente atto, quanto già previsto e prescritto nell'atto G.P. n. 210 del 18/10/2013, successivamente integrato con D.D. provinciale 11/03/2015, n. 482;
- 10) **trasmettere** copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta interessata, al Comune di Piacenza, al Servizio Territoriale dell'Arpae, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL ed al Gruppo Carabinieri Forestale Piacenza al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo;
- 11) **dare atto** infine che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.